

REGOLAMENTO (CE) N. 260/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2004****che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei diversi sviluppi recenti.

(2) Con la decisione 2003/453/CE ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria.(3) Con la decisione 1999/867/CE ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Uzbekistan sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria.(4) Con il regolamento (CE) n. 337/2003 ⁽⁴⁾, la Commissione ha sospeso l'applicazione del sistema di duplice controllo per un prodotto tessile originario dell'Ucraina.(5) Il memorandum d'intesa ⁽⁵⁾ con l'Egitto è scaduto il 31 dicembre 2003.⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1).⁽²⁾ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 41.⁽³⁾ GU L 343 del 31.12.1999, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 49 del 22.2.2003, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 33 del 2.2.2002, pag. 9.(6) L'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul commercio dei prodotti tessili ⁽⁶⁾ è scaduto il 31 dicembre 2003.(7) Alla nomenclatura combinata sono state apportate modifiche applicabili dal 1° gennaio 2004 ⁽⁷⁾. Tali modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(8) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere interamente sostituiti.

(9) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(10) Per garantire che la Comunità adempia ai suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2004.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1. gli allegati I, III, V e VII sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato del presente regolamento;

2. la tabella A dell'allegato III è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetto dal 1° gennaio 2004.

⁽⁶⁾ GU L 344 del 31.12.1999, pag. 2.⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).